

PREMESSA

Per l'anno 2016 l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo *una tantum* in favore degli iscritti titolari o soci di farmacie rurali.

L'importo stanziato è di euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila) e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità indicate ai successivi punti 3 e 4.

L'iniziativa termina con l'esaurirsi dello stanziamento economico, pertanto la presenza in graduatoria non garantisce l'assegnazione del contributo assistenziale.

1. DESTINATARI

Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:

- 1a. che siano titolari di farmacie rurali (art. 1, legge n. 221/1968 e successive modificazioni) ubicate in Comuni o frazioni con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. Se trattasi di gestione societaria, la domanda può essere presentata da ciascuno dei soci.
- 1b. che dall'anno 2014 siano titolari o soci della medesima farmacia rurale e che, per tale motivazione, siano tenuti al versamento del contributo previdenziale a quota intera nel triennio 2014-2016;
- 1c. che alla data di presentazione della domanda siano in regola col versamento della contribuzione Enpaf dell'anno corrente e, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno. Saranno ammesse le domande dei titolari che hanno in corso la rateizzazione della morosità contributiva pregressa solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo. A pena di esclusione, sarà a carico del richiedente l'onere di fornire, unitamente alla domanda di assegnazione del contributo assistenziale, copia del piano di rientro e della documentazione attestante lo stato del pagamento. In caso di gestione societaria, le disposizioni anzidette si applicano a tutti i soci.
- 1d. il cui reddito procapite, riferito al nucleo familiare, rientri negli importi indicati nelle tabelle allegate.

2. Non hanno diritto all'assegnazione del contributo in argomento i farmacisti:

- 2a. privi dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- 2b. il cui reddito di impresa, comprensivo di eventuali quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o ai soci, al lordo degli oneri sostenuti per il personale eccedenti euro 4.800,00, sia superiore ad euro 50.000,00. Nel caso anzidetto, anche se il reddito procapite risulta essere compreso entro le misure indicate al successivo punto 3.1, il richiedente non ha diritto alla prestazione.
- 2c. nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari piene. Sono parimenti esclusi coloro nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari con quota di proprietà inferiore al 100%, qualora la rendita catastale complessiva di tali immobili sia superiore a euro 2.000,00. Fanno eccezione:

- 2c.1 la casa di abitazione (utilizzo 1) con relative pertinenze (utilizzo 5);
 - 2c.2 un solo immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione del nucleo familiare (utilizzo 2) o, in alternativa, un solo immobile dato in uso gratuito ad un familiare (utilizzo 10);
 - 2c.3. un solo immobile con utilizzo 9 non locato.
- La condizione di ammissione per gli immobili di cui ai punti 2c.2 e 2c.3 è che la rendita catastale complessiva, non sia superiore ad euro 1.500,00.
- 2c.4. Nel caso in cui in un nucleo familiare, in luogo di un immobile con utilizzo 2, siano presenti due immobili adibiti ad abitazione principale, si potrà essere ammessi in graduatoria se la rendita catastale complessiva di entrambi gli immobili non sia superiore ad euro 1.500.00.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- 2.1 L'istanza di assegnazione del contributo *una tantum* deve essere inviata direttamente all'Ente. Non è richiesto il parere del Consiglio dell'Ordine. La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta, che sarà resa disponibile insieme con il presente regolamento. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.
- 2.2 Le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse tramite raccomandata a.r. entro il 28 aprile 2017. Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.
- 2.3 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - 2.3.1 copia della documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti nell'anno 2015 (dichiarazione fiscale 2016) da tutti i componenti il nucleo familiare, ad esclusione dei quadri IVA, IRAP e Studi di Settore.
In caso di gestione societaria dell'impresa, è necessario inviare anche l'Unico Societario.
La dichiarazione dei redditi da produrre deve essere completa di comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Parimenti, per i modelli 730 deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuta trasmissione della dichiarazione da parte del C.A.F o di un professionista abilitato ovvero, in caso di invio della dichiarazione da parte del contribuente, deve essere allegata la ricevuta di presentazione della stessa. Il mancato invio delle ricevute anzidette comporterà il rigetto della domanda.
In presenza di figli, anche se i genitori non sono coniugati, deve essere prodotta la dichiarazione dei redditi di entrambi, benché non conviventi.
 - 2.3.2 in caso di separazione legale, il richiedente deve produrre copia della sentenza di separazione relativamente alla parte che indica gli accordi economici. Analoga documentazione deve essere inviata in caso di divorzio. In tali evenienze, al reddito del nucleo familiare del richiedente saranno sommati o detratti gli importi indicati nelle suddette sentenze, corrisposti per i figli e per il coniuge separato o per l'ex coniuge.
 - 2.3.3 il modello ISEE ordinario 2017 relativo al nucleo familiare. L'istruttoria della domanda avverrà comunque sulla base della documentazione fiscale, come

indicato ai punti precedenti, ma il mancato invio del modello ISEE non consentirà l'ammissione in graduatoria.

2.3.4 l'attestato del Comune da cui risulti la popolazione residente anche, ove necessario, con specifico riferimento a quella della frazione in cui ha sede l'esercizio farmaceutico.

2.3.5 a pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia della quietanza di pagamento del contributo Enpaf dovuto, nel caso in cui esso sia avvenuto successivamente alle scadenze fissate dall'Ente.

3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa si procederà alla formazione di una graduatoria secondo le tabelle allegate al presente regolamento. Il punteggio sarà determinato in base al reddito, alle proprietà immobiliari presenti nel nucleo familiare ed all'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2007-2016. Inoltre, verranno assegnati ulteriori 10 punti al nucleo familiare monoreddito, anche se formato da un solo componente. Sarà considerato monoreddito anche il richiedente che ha costituito impresa familiare, a condizione che nel nucleo familiare non sia presente altra fonte di reddito oltre a quello di impresa. La medesima previsione si applica nel caso in cui la farmacia sia gestita da una società ai sensi dell'art.7 della legge 362/1991 e successive modificazioni.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo non è considerato monoreddito il richiedente, legalmente separato o divorziato, che riceve l'assegno di mantenimento o quello divorzile.

3.2 Ai fini della determinazione del punteggio, il computo del reddito verrà effettuato in base alla media procapite, tenuto conto del numero di componenti il nucleo familiare. Il dato di riferimento è il reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero voci equivalenti in presenza di regimi fiscali agevolativi. Inoltre, in caso di separazione legale o di divorzio, al reddito complessivo su indicato saranno sommati o detratti gli importi di cui punto 2.3.2.

Se il nucleo familiare è composto da un solo genitore o, comunque, da un solo soggetto affidatario o tutore, il calcolo del procapite dei soggetti a suo carico sarà proporzionale alla percentuale di detrazione spettante ai fini fiscali.

3.3 La composizione del nucleo familiare e il reddito conseguito sono quelli relativi all'anno 2015.

Ai fini della presente iniziativa vengono sempre considerati componenti il nucleo familiare:

- il richiedente;
- il coniuge non separato;
- i figli e gli altri soggetti, anche se non conviventi, fiscalmente a carico del richiedente o di uno degli altri componenti;
- i figli e gli altri soggetti con proprio reddito, se conviventi.

Nel caso in cui un soggetto risulti fiscalmente a carico per un periodo inferiore a 12 mesi nell'anno solare, la composizione del nucleo familiare sarà valutata come di seguito indicato:

- da 1 a 6 mesi: il soggetto si considera facente parte del nucleo familiare nella misura del 50%;

- da 7 a 12 mesi: il soggetto viene considerato come facente parte del nucleo familiare per l'intero anno solare.

Il coniuge non separato viene sempre considerato facente parte del nucleo familiare per l'intero anno solare.

In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dall'istante e le risultanze della documentazione fiscale prodotta, si terrà conto di quest'ultima.

3.4 A parità di punteggio, avranno precedenza:

3.4a. i nuclei familiari monoreddito e, tra essi, i più numerosi ;

3.4b. i nuclei familiari che non hanno la proprietà di immobili con destinazione d'uso 2 e/o 9;

3.4c. i richiedenti con maggiore anzianità contributiva a quota intera nell'ultimo decennio;

3.4d. i richiedenti con nucleo familiare più numeroso;

3.4e. i richiedenti con età anagrafica più avanzata.

4. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione del contributo assistenziale di cui al presente regolamento sarà approvata con determinazione del Direttore Generale dell'ENPAF e sarà pubblicata, con indicazione analitica del punteggio ottenuto, sul sito internet dell'Enpaf all'indirizzo www.enpaf.it. Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei richiedenti.

5. RICORSI

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Enpaf. Per il rispetto del termine, farà fede la data di spedizione.

6. TRATTAMENTO FISCALE

L'importo del contributo assistenziale erogato è assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%.

7. MODULISTICA

La modulistica predisposta dall'ufficio Assistenza è parte integrante del presente regolamento.

INCOMPATIBILITA'

Gli assegnatari del contributo oggetto del presente regolamento potranno avere accesso ad altre prestazioni assistenziali a carattere indennitario solo nel caso in cui per la valutazione dell'istanza vada presentata la dichiarazione dei redditi 2017 (redditi percepiti nel 2016).

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E MISURA DELLA PRESTAZIONE

valutazione del reddito procapite del nucleo familiare

REDDITO PROCAPITE PERCEPITO NELL'ANNO 2015	PUNTI
da zero a € 3.000,00	80
da € 3.000,1 a € 6.000,00	70
da € 6.000,1 a € 9.000,00	60
da € 9.000,01 a € 12.000,00	50
da € 12.000,01 a € 15.000,00	40
da € 15.000,01 a € 17.000,00	30
da € 17.000,01 a € 19.000,00	20
da € 19.000,01 a € 22.000,00	10
da € 22.000,01 a € 50.000,00	zero

ulteriore attribuzione di punteggio:

REQUISITO	PUNTI
nucleo familiare monoreddito di uno o più componenti	10
iscritti che hanno versato sei anni continuativi (o più) a quota intera nel decennio 2007-2016	10

attribuzione del punteggio in relazione alle proprietà immobiliari

PROPRIETÀ IMMOBILIARI NELL'ANNO 2015	PUNTI
un immobile con destinazione d'uso 2 (o secondo immobile uso 1)	meno 10
un immobile con destinazione d'uso 9 (non locato)	meno 10

Fermo restando che l'iniziativa cessa con l'esaurirsi dello stanziamento e che, pertanto, la presenza in graduatoria non garantisce l'assegnazione del contributo assistenziale, a ciascun richiedente sarà corrisposto l'importo lordo corrispondente al punteggio conseguito, come di seguito indicato.

misura della prestazione erogata

PUNTI	IMPORTO LORDO DELLA PRESTAZIONE
100	€ 8.000,00
90	€ 7.200,00
80	€ 6.400,00
70	€ 5.600,00
60	€ 4.800,00
50	€ 4.000,00
40	€ 3.200,00
30	€ 2.400,00
20	€ 1.600,00
10	€ 800,00
zero	zero